



TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

II sezione - Collegio Esecuzioni e Fallimenti

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Michele Monteleone	Presidente
dott. ssa Maria Letizia D'Orsi	Giudice est.
dott. Michele Cuoco	Giudice

udito il giudice delegato e letto il parere del Commissario Giudiziale;

verificata la ritualità e la tempestività delle notifiche;

ha pronunciato il seguente

decreto

Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2019 la " [REDACTED] ", con sede sociale in [REDACTED] - codice fiscale, numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di [REDACTED], C.I.A.A. REA [REDACTED], in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Sig. [REDACTED] chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all' art. 161 -II e III co Lf..

Il Tribunale, con decreto del 30 ottobre 2019, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 160 l.fall., concedeva il termine di 120 giorni di cui all'art 161 VI co LF , contestualmente nominando il Commissario Giudiziale e ponendo a carico della proponente l'onere di depositare con cadenza mensile, relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa.

Con successivo atto depositato il 21.02.2020 la società formulava istanza di proroga del termine concesso ai sensi dell'art 161 VI co cit , richiesta accolta dal Tribunale che concedeva ulteriore termine di giorni 60, la proponente richiedeva, inoltre, la proroga di 90 gg. ai sensi dell'art.9,

comma 4, del Decreto Liquidità 8 aprile 2020 n.23. , concessa dal Tribunale con decreto del 10 giugno 2020 .

In data 21 ottobre 2020 la ██████████, – nel rispetto del termine concesso dal Tribunale – depositava il “Ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 e ss. l.fall.” corredato da tutti i documenti di cui all’art. 161 comma 2 L.F .

Il piano, proposto ai creditori, nella formula che può ritenersi di concordato con continuità aziendale con dismissione di assets non funzionali, si prefigge, in breve:

1)Il risanamento e la ristrutturazione dei debiti con la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore;

2)la destinazione al soddisfacimento dei creditori del ricavato dalla liquidazione di alcuni beni immobili inclusi nei cespiti ammortizzabili.

La complessiva somma offerta, pari ad euro 15.887.969,80 ai creditori deriverà:

- per € 12.648.834 dal cash-flow generato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa;
- per € 3.239.136 dalla liquidazione di beni immobili inclusi nei cespiti ammortizzabili.

I creditori saranno soddisfatti con inserimento in cinque classi di appartenenza di cui due classi (1 e 2) di creditori ipotecari e prelatizi e tre classi (3, 4 e 5) di creditori chirografari, chirografari con garanzia di terzi e chirografari postergati, tutti soddisfatti al 100% ad eccezione di quest’ultima classe che sarà soddisfatta al 10% e che include il credito vantato dal socio ██████████ per € 928.041,85.

La proposta pertanto prevede:

pagamento integrale delle spese della procedura, dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati;

pagamento [integrale per gli appartenenti alle classi 3 e 4] dei creditori chirografari con inserimento degli stessi in classi di appartenenza e nelle percentuali e con le modalità indicate.

Non è stata avanzata domanda di transazione fiscale, di cui all’art. 182 ter L.F, stante la previsione nel piano del pagamento del 100% delle posizioni debitorie tributarie e previdenziali.

La durata del piano è prevista nell’arco temporale 2020/2025, e i pagamenti dovranno avvenire entro quattro anni dall’omologazione del concordato.

All'esito dei riscontri forniti dalla società proponente ai rilievi formulati dal Commissario, questi rendeva definitivo parere nel senso *"che non vi fossero elementi ostativi ad un giudizio positivo circa l'ammissibilità dell'intero piano precisando che il piano, nei suoi contenuti, conteneva notevoli aspetti di pregio considerata la percentuale di soddisfo dei creditori conseguente alla prosecuzione dell'attività d'impresa ed alla vendita del patrimonio immobiliare sul quale, come già evidenziato, ai fini di ogni più completa valutazione, si riteneva opportuna, qualora ritenuto anche dal Tribunale, un aggiornamento della stima tenuto conto dei recenti eventi pandemici che hanno determinato un generale avvilimento dei valori in tutti i settori economici, alea connaturata a tutte le procedure e aggravata dall'attuale quadro socio economico"*.

Il Tribunale, con decreto del 22.04.2021, ammetteva la ricorrente alla procedura di concordato preventivo disponendo non farsi luogo alla convocazione dei creditori, fermo l'onere per il Commissario Giudiziale di redigere la relazione di cui all'art 172 l. fall., nonché di provvedere alla comunicazione nei confronti di tutti i creditori, entro il termine di giorni 90 dal deposito del decreto. Invero si è ritenuto che *"Prevedendo il piano l'integrale soddisfazione di tutte le classi creditorie, eccezion fatta per il creditore postergato, si può ritenere, di fatto, superata la fase della convocazione dei creditori per l'approvazione del concordato, ai sensi dell'art 177 l.fall., in ragione della mancanza di un ravvisabile, concreto, interesse. Infatti anche per i creditori chirografari, per i quali è stata prevista la soddisfazione totale dei crediti, al 100%, è possibile richiamare il principio generale desumibile dalla lettura dell'art. 177 l. fall., secondo cui all'integrale pagamento corrisponde una sostanziale indifferenza (data l'assenza di un concreto pregiudizio) per le sorti del concordato, per giustificare l'esclusione del voto per tali creditori"* (cfr. decreto di ammissione in atti).

Veniva quindi ritualmente introdotto il presente giudizio di omologazione del concordato, nel corso del quale il commissario giudiziale si riportava al parere motivato - favorevole- ex art. 180 l. fall. depositato in data 4 dicembre 2021 ed il difensore della società istante insisteva nella omologazione alle condizioni proposte.

Non venivano proposte opposizioni.

OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di omologazione di concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis l. fall. proposta dalla “ [REDACTED] S.p.A. [REDACTED]”, con sede sociale in [REDACTED] alla via [REDACTED] - codice fiscale, numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di [REDACTED] e partita IVA [REDACTED], C.I.A.A. REA [REDACTED] [REDACTED] in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società [REDACTED] [REDACTED]

omologa

il concordato alle condizioni proposte ed indicate nel proprio provvedimento di ammissione;

stabilisce

le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell’adempimento:

Il Commissario Giudiziale vigilerà sull’esatto adempimento del concordato, verificando che gli atti compiuti siano conformi al decreto di omologa ed alle norme di legge applicabili, riferendo al giudice sia ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori sia in ordine alla eventuale omissione di atti necessari per l’esecuzione della proposta. Il Commissario potrà liberamente accedere ai locali ai libri contabili e sociali oltre che alla documentazione amministrativa e bancaria della società per gli opportuni controlli in relazione alla esecuzione del piano omologato.

La società dovrà trasmettere al Commissario Giudiziale, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologa, l’elenco dei creditori, con indicazione aggiornata dei relativi crediti e delle cause di prelazione; ricevute le eventuali osservazioni del Commissario Giudiziale e operate le eventuali rettifiche, la concordante provvederà alla trasmissione dell’elenco al Commissario Giudiziale, il quale lo comunicherà ai creditori con le modalità di cui all’art. 31-bis l.f.;

La concordante dovrà trasmettere al Commissario Giudiziale un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano e sui fatti gestionali più rilevanti con cadenza quadrimestrale, nel quale rapporto si riferirà anche in merito al contenzioso pendente compresi gli eventuali giudizi di accertamento dei crediti promossi da creditori concorsuali.

La ripartizione delle somme in favore dei creditori prededucibili, da corrispondere secondo l'ordine cronologico di scadenza, nonché in favore dei creditori privilegiati e degli altri creditori, nei termini previsti nel piano omologato, sarà effettuata sulla base di riparti trimestrali predisposti dalla Società, che dovranno essere preventivamente comunicati ai creditori ed al Commissario e da quest'ultimo visti; i relativi pagamenti verranno effettuati direttamente dalla Società dopo il visto del Commissario, al quale dovrà essere data informativa ed evidenza dei pagamenti avvenuti entro 7 giorni dalla loro esecuzione;

Tutte le entrate connesse alla continuità aziendale - derivanti sia dalle vendite immobiliari sia dalle locazioni in essere,- al netto delle spese della continuità per come elencate nel piano- spese che saranno liquidate previa autorizzazione del Commissario in base ad analitica documentazione giustificativa- in quanto funzionali al pagamento dei creditori, dovranno essere accantonate sul conto specificamente dedicato e rendicontate all'Ufficio commissariale nel medesimo termine trimestrale previsto per i riparti.

Ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato può essere rimessa al giudice delegato che, sempre nell'ambito dei principi innanzi fissati, potrà esercitare i poteri conferitigli dall'art. 25 l.fall, in quanto applicabili.

Dichiara che nulla è dovuto per le spese.

E' esecutiva per legge.

Benevento 22 dicembre 2021

Il Giudice Estensore

D.ssa Maria Letizia D'Orsi

Il Presidente

dott. Michele Monteleone